

24/77/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE
DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI
ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Lo schema di decreto legislativo interviene, tra l’altro, sull’art. 40 del TUA modificando l’attuale comma 5 (nel nuovo testo diviene comma 6) disposizione riservata al gas naturale, nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto.

In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell’illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.

La modifica non incide sull’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ARAGAN).

D’altro canto, lo schema di decreto legislativo si occupa di attuare l’art. 11 (*Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale*) e l’art. 20 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale*) della legge delega n.111/2023.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano, conseguentemente, impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Pertanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Roma, 27 giugno 2024

27/6/2024

